

TI_GERICHTE 80.2022.58 vom 9. Februar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-02-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.58

FR: TI_GERICHTE 80.2022.58 du 9 février 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2022.58 del 9 febbraio 2022

Regeste

Reddito della sostanza mobiliare: dividendo, realizzazione, decesso del socio dopo la delibera della società e successivo trasferimento del dividendo nelle riserve

Erwägungen

E. 1

Secondo gli articoli 19 cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili quali redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.). I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazioni (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (art. 19 cpv. 1 bis LT; art. 20 cpv. 1 bis LIFD; versione in vigore nel periodo fiscale litigioso).

E. 2.1

Gli eredi del contribuente contestano l'assoggettamento all'imposta sul reddito del dividendo di € 200'000.–, deliberato nel 2015 dalla _____ poiché mai effettivamente erogato a causa del successivo decesso del beneficiario e, in data 2 gennaio 2017, stornato e trasferito nelle riserve straordinarie della stessa società.

E. 2.2

Un reddito è imponibile solo quando è realizzato. Questa condizione essenziale costituisce il fatto generatore dell'imposizione. In base alla giurisprudenza, un reddito è realizzato quando il contribuente beneficia di una prestazione o acquisisce una pretesa alla stessa, su cui ha un effettivo potere di disporre. Di regola, l'acquisizione di un credito è già considerata come reddito quando l'adempimento non appare incerto. Il momento dell'adempimento effettivo della prestazione è preso in considerazione solo quando lo stesso appare poco probabile (sentenza del TF 2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 con rinvii a giurisprudenza).

E. 2.3

Ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello statuto, essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti (art. 660 cpv. 1-3 CO). L'art. 660 CO non procura tuttavia ancora nessuna pretesa esigibile al versamento di dividendi, la quale nasce solo quando l'assemblea

generale, su proposta del consiglio di amministrazione (art. 700 cpv. 1 e 2 CO), prende una decisione in tal senso (art. 698 cpv. 2 cifra 4 CO). Di principio, i dividendi sono immediatamente esigibili; l'assemblea generale ne può però determinare una scadenza ulteriore. In entrambi i casi, il reddito risulta comunque fiscalmente realizzato già al momento della decisione di distribuzione da parte dell'assemblea generale (sentenza del TF 2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.3 con rinvii a giurisprudenza; v. anche Liégeois , *La disponibilité du revenu – Le moment de l'acquisition en frot fiscal suisse*, Ginevra 2018, n. 1279 ss., p. 401 s.).

E. 2.4

Sebbene la società che ha deliberato il versamento del dividendo non sia soggetta al diritto svizzero, non vi è motivo per derogare alle regole in vigore. Ancora nel ricorso, gli insorgenti riconoscono che l'erogazione del dividendo è stata deliberata il 1° giugno 2015. Come già ricordato, inoltre, il 9 giugno 2015 la RA 1, in rappresentanza del contribuente, ha inviato all'UTPG la domanda di rimborso parziale dell'imposta ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nel 2015 dalla _____ SRL. In tal modo, ha ammesso che il dividendo era stato erogato e che era anche stato assoggettato alla ritenuta d'imposta alla fonte in Italia. Ne consegue che il reddito è stato realizzato dal defunto contribuente nel mese di giugno del 2015 ed è pertanto imponibile nel periodo fiscale 2015.

E. 3.1

I ricorrenti contestano tuttavia che vi sia stata realizzazione del reddito, per il fatto che il dividendo non sarebbe mai stato erogato, a causa del decesso del contribuente avvenuto il 17 agosto 2015 e al successivo trasferimento dell'importo corrispondente nelle riserve straordinarie della società, il 2 gennaio 2017.

E. 3.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il credito fiscale sorge non appena si verificano gli eventi generatori previsti dalla legge. Il credito fiscale sorge *ex lege*, senza alcun altro intervento esterno: la dottrina parla di nascita immediata del credito fiscale. La tassazione non ha alcun effetto costitutivo e non è una condizione per l'esistenza del credito fiscale. L'esistenza e il contenuto del credito fiscale sono determinati dalla legge, ragione per cui è in linea di principio irrevocabile. Una volta sorto, il credito fiscale non può essere azzerato da un'operazione volta a cancellare gli eventi che l'hanno generata (sentenza del TF 2C_116/2010 del 21 giugno 2010, in ; RDAF 2010 II p. 474, consid. 2.2, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza e in particolare alla sentenza 2C_115/2007 dell'11 febbraio 2007, in RF 63/2008 p. 368 = RDAF 2009 II p. 149, concernente un caso di imposta alla fonte su una distribuzione di dividendi deliberata dall'assemblea generale e successivamente revocata. Nell'ambito dell'imposta preventiva, infatti, secondo la giurisprudenza, se il dividendo deliberato da una società è scaduto, l'imposta è dovuta anche se i soci rinunciano successivamente al versamento o annullano la deliberazione relativa alla distribuzione dell'utile (cfr. sentenza del TF 2C_115/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 4.1 con rinvii). Tuttavia, un negozio giuridico annullabile o nullo, che per sua natura sarebbe in linea di principio imponibile, non sottostà all'imposta alla fonte solo se è stato privato di effetto retroattivamente dalle parti coinvolte e se queste ultime hanno agito in buona fede (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-570/2014 del 19 settembre 2014 consid. 4.5).

E. 3.3

Nel caso in esame, neppure i ricorrenti sostengono che la delibera dell'assemblea della società del de cuius fosse nulla o che sia stata annullata con effetto ex tunc . Essi si sono limitati a sostenere che il dividendo non sarebbe stato erogato a causa del sopravvenuto decesso del socio e che il relativo importo sarebbe poi stato trasferito nel conto Riserve straordinarie della società, nel 2017. Il mero decesso del socio, peraltro successivo alla delibera della società, non ha in sé alcun effetto sulla realizzazione del reddito.

Semplicemente, gli eredi subentrano nel credito nei confronti della società. Quanto al trasferimento del dividendo nelle riserve della società, si tratta, come indicato anche dall'autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, di una destinazione del reddito conseguito. D'altronde, gli insorgenti non hanno neppure comprovato che il fisco italiano abbia rimborsato loro l'imposta alla fonte trattenuta nel 2015.

E. 4

Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l'esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.